UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI
Gruppo Intesa Sanpaolo *Toscana e Umbria*
**Associazioni Falcri di :** Banca C.R. Firenze – CRPistoia e Lucchesia - CRCivitavecchia – Centrofactoring – Centroleasing – Fidi Toscana – CR.Umbria
Via Piccagli n.7 - 50127 (Fi) - tel 055/212951 – Info@falcrifirenze.it

Comunicato per gli iscritti al

# Fondo Pensioni Ex Esonerato di Banca CRFirenze

ceduti come ramo d'azienda a **Cariparma**, **Carispezzia** e **CROrvieto**

## CHIARITI I CRITERI DI CALCOLO PER LA "PENSIONE DIFFERITA"

Nell'adunanza del 4 marzo u.s. il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Ex esonerato, ha deliberato alcuni importanti chiarimenti sull'applicazione dei criteri per la determinazione dell'integrazione in favore di quei lavoratori che, essendo stati ceduti come ramo d'azienda, sono considerati "*Lavoratori Differiti*".

Occorre infatti ricordare che, come previsto dall'art. 3 dello Statuto del Fondo di Previdenza di Banca CRFirenze (c.d. Fondo Pensione Ex Esonerato), ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro con l'Azienda e non maturano i requisiti pensionistici pubblici (AGO) viene riconosciuta una pensione differita, cioè pagata al momento dell'effettivo pensionamento, "***….. pari al teorico ammontare del trattamento integrativo che competerebbe a ciascun interessato se, alla data di cessazione del rapporto, avesse maturato il diritto a pensione. Trattamento che sarà tempo per tempo incrementato sulla base delle rivalutazioni annuali ……***"

Per esempio ad un appartenente alla 3° Area Professionale 4° Livello retributivo con 29 anni di iscrizione maturata al fondo, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la CRFirenze, deve essere garantita una integrazione a proprio carico piena (c.d. pensione differita) calcolata come differenza tra l'85% della retribuzione pensionabile fondo ultima percepita, rapportata ai 29 anni lavorati sui 35 massimi, e la pensione INPS determinata sempre a quel momento. Detta integrazione (pensione differita) viene rivalutata annualmente e messa in pagamento al momento della maturazione dei requisiti pensionistici INPS.

In passato, però, in alcuni casi sono state erroneamente calcolate le suddette quote per effetto dell'utilizzo di percentuali ridotte (fino al'77,5%) rispetto a quelle intere previste (85% sempre nel caso di un A3L4) con evidente danno economico per i diretti interessati. Il tutto a causa di una errata interpretazione della normativa, riferita a fattispecie ben diverse, che stabiliva una decurtazione (penalizzazione) dell'1,5% per ogni anno (massimo 5) mancante ai 35 anni di anzianità.

**Ora tale penalizzazione, grazie alla delibera recentemente approvata e portata avanti proprio dal Consigliere del Fondo LANZINI MASSIMILIANO, che per primo ha sollevato la delicata questione, <u>non sarà più applicata a tutto vantaggio dei colleghi interessati</u>.**
Pertanto saranno riliquidate anche le pensioni differite che erano incorse in tale penalizzazione e queste **porteranno in busta paga incrementi pensionistici che per alcune posizioni, già rettificate, hanno comportato un maggior esborso da parte del fondo di oltre 200 euro al mese.**

Come sempre le strutture UNISIN Falcri Silcea rimangono a disposizione per i chiarimenti del caso.

*Firenze, 11 marzo 2014* *La Segreteria*